

Pubblicato il 06/06/2019

N. 07368/2019 REG.PROV.COLL.
N. 03387/2019 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3387 del 2019, proposto da Antonio Zappulla, rappresentato e difeso dall'avvocato Ezio Claudio Pellicanò, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata ex lege in Roma, via dei

Portoghesi, 12;

per l'accertamento

della illegittimità del silenzio serbato dall'Amministrazione in merito all'istanza di riconoscimento presentata ai sensi della direttiva 2013/55/CE in data 18 dicembre 2017, completata in data 17 marzo 2018.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2019 la dott.ssa Claudia Lattanzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Il ricorrente ha avviato presso il MIUR il procedimento di equipollenza ai sensi della Direttiva 2005/36/CE, finalizzato ad ottenere la spendibilità del titolo nel nostro Paese.

Stante il silenzio del MIUR sulla sua richiesta, il ricorrente ha proposto il presente ricorso per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato dal MIUR.

Alla camera di consiglio del 4 giugno 2019 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

È giurisprudenza costante di questa Sezione quella per cui il ricorso deve essere accolto quanto alla dichiarazione di illegittimità del silenzio serbato dall'amministrazione, posto che la direttiva 2005/36/CE,

recepita nell'ordinamento italiano con il d.lgs. 206/2007, stabilisce che il procedimento in questione deve concludersi nel termine di 4 mesi.

Non può invece accogliersi la domanda volta all'accertamento del fondamento dell'istanza, in quanto tale determinazione spetta alla discrezionalità tecnica dell'amministrazione (ex multis, 3590/2018).

In conclusione, può essere accolta la domanda concernente l'ordine all'amministrazione di provvedere con un provvedimento espresso nel termine di mesi tre dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza.

In caso di perdurante inottemperanza dell'Amministrazione si nomina quale Commissario ad Acta il Dirigente Generale competente per materia senza facoltà di delega e senza diritto al compenso affinché provveda nell'ulteriore termine di tre mesi.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto ordina all'Amministrazione resistente di provvedere con un provvedimento espresso nel termine di mesi tre dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione della presente sentenza, se più breve.

Nomina quale Commissario ad Acta, in caso di perdurante inottemperanza, il Dirigente Generale competente per materia senza facoltà di delega e senza diritto al compenso affinché provveda nell'ulteriore termine di tre mesi.

Condanna il MIUR al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro 1.500,00

(millecinquecento/00), oltre accessori come per legge se dovuti, da distrarsi in favore del procuratore che si dichiara anticipatario.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2019 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Sapone, Presidente

Claudia Lattanzi, Consigliere, Estensore

Raffaele Tuccillo, Primo Referendario

L'ESTENSORE
Claudia Lattanzi

IL PRESIDENTE
Giuseppe Sapone

IL SEGRETARIO